



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 2004

Premesso che:

- vengono sottoposti alla firma del Sindaco e degli Assessori e più in generale degli Amministratori di questo Comune, schemi di provvedimenti e di ordinanze, bozze di atti amministrativi, senza che vi sia certezza di identificazione del dipendente che redatto al computer tali atti, ne del compilatore e neanche del dirigente del settore/responsabile uffici e servizi al quale fa riferimento per ogni singola fattispecie;
- anche le proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio sono spesso prive di tali elementi di identificazione;

Rilevato che, per ovviare all'incertezza, occorre fissare precise norme di indirizzo a cui dovranno strettamente attenersi le strutture burocratiche di questo Comune;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i Dirigenti di settori/responsabile uffici e servizi di questo Comune dovranno osservare le seguenti indicazioni nella redazione di proposte di deliberazioni, schemi di ordinanze e di provvedimenti e più in generale di atti amministrativi, da sottoporre alle decisioni definitive rispettivamente del Consiglio, della Giunta, nonché del Sindaco, dei singoli Assessori e di tutti gli altri amministratori del Comune;
2. le proposte e schemi dovranno riportare:
 - a. In calce a sinistra le iniziali in lettera maiuscola delle generalità del compilatore dell'atto e, separata da una barra, le iniziali in lettera minuscola delle generalità dell'operatore del computer che ha redatto l'atto;
 - b. Sempre in calce a sinistra, dovranno essere riportate per esteso le generalità del dirigente o del responsabile dell'ufficio e del servizio al quale fa capo, per competenza, l'atto stesso;
 - c. In aggiunta a tali indicazioni, le proposte di deliberazioni dovranno essere corredate delle generalità e della firma del proponente e, per le proposte che non siano un mero atto di indirizzo, del parere autografo in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o



diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

- d. qualora il parere del responsabile di ragioneria dovesse essere sfavorevole dovranno essere indicate le motivazioni circostanziate e le normative che lo hanno determinato.
3. il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto delle presenti linee di indirizzo;
4. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 72 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del I Settore dott.ssa Gavina PINTUS per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

Che con nota del 17 novembre 2003, prot. n.16066, il Sig. Matteo Gioiosa in qualità di presidente e legale rappresentante dell'A.N.A.P.I.E. (Associazione Nazionale Amici dei Parchi Italiani ed Europei), fa rilevare il successo della 1[^] FESTA DELLA SCUOLA 2003 svolta con la coorganizzazione dell'Amministrazione Comunale dal 1° al 4 maggio 2003;

Che il Consiglio Direttivo della suddetta associazione ha deliberato il regolamento della 2[^] FESTA DELLA SCUOLA da svolgersi a San Nicandro Garganico dal 28 aprile al 1° maggio 2004;

Che la manifestazione non ha scopo di lucro;

Che la stessa Associazione si onora dell'adesione del Presidente della Repubblica e del patrocinio di diversi Enti e Ministeri;

Che le scuole italiane invitate alla FESTA DELLA SCUOLA 2004 sono 22.800 comprensivi di uffici scolastici provinciali e uffici scolastici regionali;

Che le spese relative all'organizzazione sono oltre 18.000 euro;

Che con la stessa nota il Presidente dell'A.N.A.P.I.E. chiede un contributo a parziale copertura delle spese;

Visto che è volontà dell'Amministrazione Comunale accogliere la richiesta del presidente dell'Associazione concedendo un contributo di € 4.500,00;

con voti unanimi

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta di contributo pervenuta dal presidente dell'associazione A.N.A.P.I.E per l'organizzazione della 2[^] FESTA



DELLA SCUOLA che si svolgerà a San Nicandro Garganico dal 28 aprile al 1° maggio c.a., concedendo un contributo di € 4.500,00;

2. di impegnare la somma di € 4.500,00 al cap. 1521 del B.E.F. 2004;
3. di liquidare, entro venerdì 30 aprile c.a., un anticipo di € 2.500,00 con assegno circolare intestato al presidente dell'A.N.A.P.I.E. dott. Matteo Gioiosa (n.23.2.1935, cod. fisc. GSI MTT 35B23 I054L), e la restante somma di € 2.000,00 al termine dell'intera manifestazione, con determinazione del Responsabile I Settore e previa richiesta dello stesso Presidente dell'Associazione.
4. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 73 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Lorella Penna , per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

-che i coniugi DI NAPOLI Antonio Luigi, nato a Lesina il 3 settembre 1950, e DE CATO Anna Maria nata ad Apricena il 9 gennaio 1956, residenti in San Nicandro Garganico alla via delle Rose n° 1, in regime di separazione di beni (C.F. DNP>NNL 50P03 E549C – DCT NMR 56A49 A339R), con nota acquisita al Protocollo generale del Comune n° 2591 del 20.02.04, hanno chiesto l'affrancazione del canone per un terreno edificabile in catasto al Foglio 39 particelle:

- 968 di Ha 0.00.80 di qualità sem. arb. 3, R.D. € 0,23;
- 2324 di Ha 0.08.14 di qualità sem. arb.3, R.D. € 2,31;
- 2328 di Ha 0.06.00 di qualità sem. arb. 3, R.D. € 1,70;
- 2352 di Ha 0.02.06 derivante dalla p.lla 968 di qualità sem. arb., R.D. € 0,59;

che il menzionato terreno è pervenuto ai coniugi DI NAPOLI DE CATO con atto di compravendita per Notaio Matteo Torelli del 23.12.2003 n° 32.083/10.801 di rep.;

che dall'inventario dei beni di uso civico, relativamente ai terreni in argomento, risultano essere Terre demaniali con possesso legittimato soggette a canone con diritto di affranco in ogni tempo;

che dalla Visura Catastale i terreni in questione, risultano LIVELLARI al COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO;

CONSIDERATO:

che l'istanza può essere accolta ai sensi degli 971 e 1284 del Codice Civile, art. 3 della Legge 11.6.1925 n. 998 e art. 24 della Legge n. 1766/27 e successive integrazioni o modificazione, mediante l'affrancazione dei livelli



trasferendo l'interesse della popolazione titolare dei beni sulla somma di danaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa;

che nulla osta all'affrancazione del livello;

che equamente il capitale di affrancazione può essere determinato in € 100,42 derivante dall'applicazione della normativa sopra citata;

VISTI:

l'istruttoria dell'Ufficio competente;

il parere del Ragioniere Capo;

il D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

la Legge n° 1766 del 16 giugno 1927;

gli articoli 971 e 1284 del C.C.;

la Legge 11.6.1925 n. 998;

la Legge 22.7.1966 n° 607;

la Legge 18.12.1970 n° 1138;

la L.R. n.7/98;

l'art. 17, comma 2°, della Legge Regionale n° 32/2001;

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'affrancazione del livello gravante sul terreno edificabile in catasto al Foglio 39 particelle:

- 968 di Ha 0.00.80 di qualità sem. arb. 3, R.D. € 0,23;
- 2324 di Ha 0.08.14 di qualità sem. arb.3, R.D. € 2,31 ;
- 2328 di Ha 0.06.00 di qualità sem. arb. 3, R.D. € 1,70;
- 2352 di Ha 0.02.06 derivante dalla p.lla 968 di qualità sem. arb., R.D. € 0,59;

in favore dei coniugi DI NAPOLI Antonio Luigi, nato a Lesina il 3 settembre 1950 e DE CATO Anna Maria nata ad Apricena il 9 gennaio 1956, livellari;



2) di dare atto che la somma introitata sarà destinata alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del settore Agricoltura della Regione Puglia;

3) di dare atto, altresì, che la somma di € 100,42 sarà introitata al Cap. 4004 del B.E.F. 2004 e che le spese di contratto e tutte le altre inerenti e conseguenti sono a carico dei coniugi DI NAPOLI Antonio Luigi e DE CATO Anna Maria;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 74 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Lorella Penna, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

-che il Sig. DI NAPOLI Antonio Luigi, nato a Lesina il 3 settembre 1950, residente in San Nicandro Garganico alla via delle Rose n°1, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società " DI NAPOLI COSTRUZIONI E C. S.A.S." con sede in San Nicandro Garganico alla via delle Rose n° 1 (già via Tarantone) capitale sociale € 5.200,00 - C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia 03106430717 - con nota acquisita al Protocollo generale del Comune n° 2592 del 20.02.04, ha chiesto l'affrancazione del livello gravante sul terreno edificabile distinto in catasto al Foglio 39 particelle:

- 2327 di Ha 0.03.81 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 1,08);
- 2332 di Ha 0.10.26 di qualità sem. arb.3, (R.D. € 2,91) ;
- 2337 di Ha 0.01.09 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 0,31);
- 2350 di Ha 0.04.97 derivante dalla p.lla 968 di qualità sem. arb.3 (R.D. € 1,43);
- 2331 di Ha 0.01.60 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 0,45);
- 2336 di Ha 0.00.65 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 0,18);
- 2345 di Ha 0.06.79 di qualità mandorleto 2, (R.D. € 2,10);
- 2346 di Ha 0.00.19 di qualità mandorleto 2, (R.D. € 0,06);
- 2348 di Ha 0.05.58 di qualità mandorleto 2, (R.D. € 1,73);

che il menzionato terreno è pervenuto alla società " DI NAPOLI COSTRUZIONI E C. S.A.S." con di atto di compravendita per Notaio Dott. Matteo Torelli del 23.12.2003 n° 32.083/10.801 di rep.;

che dall'inventario dei beni di uso civico i terreni in argomento risultano essere Terre demaniali con possesso legittimato soggette a canone con diritto di affranco in ogni tempo;

che dalla Visura Catastale i terreni in questione, risultano LIVELLARI al COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO;



CONSIDERATO:

che l'istanza può essere accolta ai sensi degli artt.971 e 1284 del Codice Civile, art. 3 della Legge 11.6.1925 n. 998 e art. 24 della Legge n. 1766/27 e successive integrazioni o modificazione, mediante l'affrancazione dei livelli trasferendo l'interesse della popolazione titolare dei beni sulla somma di denaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa;

che nulla osta all'affrancazione del livello gravante sul terreno in questione;

che equamente il capitale di affrancazione può essere determinato in € 213,12 derivante dall'applicazione della normativa sopra citata;

VISTI:

l'istruttoria dell'Ufficio Competente;
il parere del Ragioniere Capo;

il D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

la Legge n° 1766 del 16 giugno 1927;

gli articoli 971 e 1284 del C.C.;

la Legge 11.6.1925 n. 998;

la Legge 22.7.1966 n° 607;

la Legge 18.12.1970 n° 1138;

la L.R. n.7/98;

l'art. 17, comma 2°, della Legge Regionale n° 32/2001;

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

D E L I B E R A

1) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'affrancazione del livello gravante sul terreno edificabile individuato in catasto al Foglio 39 particelle:

- 2327 di Ha 0.03.81 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 1,08);
- 2332 di Ha 0.10.26 di qualità sem. arb.3, (R.D. € 2,91) ;



- 2337 di Ha 0.01.09 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 0,31);
- 2350 di Ha 0.04.97 derivante dalla p.lla 968 di qualità sem. arb.3 (R.D. € 1,43);
- 2331 di Ha 0.01.60 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 0,45);
- 2336 di Ha 0.00.65 di qualità sem. arb. 3, (R.D. € 0,18);
- 2345 di Ha 0.06.79 di qualità mandorleto 2, (R.D. € 2,10);
- 2346 di Ha 0.00.19 di qualità mandorleto 2, (R.D. € 0,06);
- 2348 di Ha 0.05.58 di qualità mandorleto 2, (R.D. € 1,73);

in favore del Sig. DI NAPOLI Antonio Luigi, nato a Lesina il 3 settembre 1950, residente in San Nicandro Garganico alla via delle Rose n°1, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società " DI NAPOLI COSTRUZIONI E C. S.A.S." con sede in San Nicandro Garganico alla via delle Rose n° 1 (già via Tarantone) capitale sociale € 5.200,00 - C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia 03106430717 - livellario;

- 2) di dare atto che la somma introitata sarà destinata alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del settore agricoltura della Regione Puglia;
- 3) di dare atto, altresì, che la somma di € 213,12 sarà introitata al Cap. 4004 del B.E.F. 2004 e che le spese di contratto e tutte le altre inerenti e conseguenti sono a carico della società " DI NAPOLI COSTRUZIONI E C. S.A.S." ;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 75 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che:

-Con determina n. 298 del 28.09.2000 nel prendere atto delle risultanze del verbale di gara è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo, per anni tre, alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA, con sede in San Nicandro Garganico, Via Magenta n.10, al prezzo complessivo di €. 209.685.000, IVA compresa;

con contratto n. 484 del 24.11.2000 è stato affidato alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA il servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo, per anni tre decorrenti dal 01.10.2000;

che con determina n. 199 del 15.10.2003 avvalendosi della facoltà prevista nell'art.7 del contratto rep. n. 484 del 24.11.2000 è stata prorogata per mesi sei decorrenti dal 01.10.2003 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che in data 09.04.2004 è pervenuta richiesta della Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA di rinnovo del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo per un periodo di mesi tre decorrenti dal 01.04.2004;

che in virtù del disposto della legge 350/2003 gli enti locali non sono più obbligati a limitare ad una sola volta la possibilità di rinnovare la durata dei contratti di acquisto di beni e servizi e di subordinare tale rinnovo alla riduzione di almeno il 3% del corrispettivo;

che la Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA non ha mai interrotto il servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo



che la proposta di rinnovo dell'affidamento rimessa dalla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA risulta vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

VISTA l'attestazione della copertura della spesa rilasciata dal responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

1. di avvalersi della possibilità di rinnovo del contratto rep. n. 484 del 24.11.200 e prorogare per mesi tre decorrenti dal 01.04.2004 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA, con sede in San Nicandro Garganico, Via Magenta n.10;
2. di dare atto che le spese per rinnovo contratto sono a carico della Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;
3. di impegnare la somma di € 10.829,33 (€ 20.968.500 : 36 x 3 + IVA 20%) a carico del capitolo 1808 "Spese per affidamento servizio manutenzione e custodia parchi" del B. E. F. 2004.
4. con successiva unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

che con delibere di Giunta Comunale, ultima la n. 9 del 27.01.2004, è stato affidato alla ditta PULITO 2000 di Nazario Colino, in via provvisoria, il servizio di pulizia dei seguenti uffici comunali:

- 1.Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ed Archivio Comunale in C.so Garibaldi;
2. Municipio
 - Settore Ragioneria, al piano seminterrato di Via Rota n.1;
 - Polizia Municipale, Servizi Sociali, Commercio, Centralino,
 - al piano terra di Via Rota n. 1;
 - Uffici al 1° piano di Via Rota n.1
 - Agricoltura, Urbanistica, Manutenzione, Lavori Pubblici,
 - al II° piano Via N. Rota n.1;
- 3.Ufficio Anagrafe e Stato Civile sede staccata di via Rovelli;
4. Biblioteca comunale ed Auditorium;
- 5.Locale concesso in uso alla GEMA spa in Corso Garibaldi;

che in data 15.04.04 è pervenuta offerta della ditta PULITO 2000 con la quale oltre alla pulizia di tutti gli uffici di pertinenza del comune sopra elencati si è resa disponibile ad effettuare a richiesta della Amministrazione Comunale e senza aggiunta di alcun onere per l'A.C., per massimo due interventi mensili, la pulizia della palestra comunale in Piazza Stadio e sempre a richiesta dell'A.C. il lavaggio del pavimento della palestra di Via Matteotti.

che l'offerta della ditta PULITO 2000, di € 3.080,00 mensili onnicomprensivi, è stata ritenuta congrua dal Capo Settore Manutenzione;

che stante la carenza di personale di ruolo dell'A.C. per effettuare il servizio di pulizia degli Uffici Comunale, per garantire il decoro e la igiene necessaria agli uffici e locali di proprietà del Comune, risulta vantaggioso per il Comune affidarne il servizio di pulizia alla impresa di pulizie PULITO 2000;

dato atto che la impresa PULITO 2000 è in possesso dei requisiti di legge per esplicitare il servizio di pulizia negli uffici pubblici;



dato atto, altresì, che l'impresa PULITO 2000, ha già dato prova di affidabilità e buon esito del servizio

con voti unanimi;

D E L I B E R A

A. di affidare alla ditta Pulito 2000 di Colino Nazario, in via provvisoria, per mesi tre, in attesa dell'espletamento di licitazione privata, a decorrere dal 01.04.2004, al prezzo onnicomprensivo di € 9.240,00 il servizio di pulizia dei seguenti uffici comunali:

1. Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ed Archivio Comunale in C.so Garibaldi;

2. Municipio - Settore Ragioneria, al piano seminterrato di Via Rota n.1;
- Polizia Municipale, Servizi Sociali, Commercio, Centralino,
- al piano terra di Via Rota n. 1;
- Uffici al 1° piano di Via Rota n.1
- Agricoltura, Urbanistica, Manutenzione, Lavori Pubblici,
- al II° piano Via N. Rota n.1;

3. Ufficio Anagrafe e Stato Civile sede staccata di via Rovelli;

4. Biblioteca comunale ed Auditorium;

5. Locale concesso in uso alla GEMA spa in Corso Garibaldi;

6. Pulizia, a richiesta dell'A.C. e per massimo 2 interventi mensili della palestra comunale in Piazza Stadio;

7. Lavaggio, sempre a richiesta dell'A.C., del del pavimento della palestra di Via Matteotti.

B. di dare atto che il servizio come affidato si intende automaticamente risolto, salvo proroga espressa, alla data del 30.06.2004, senza necessità di formalità alcuna e senza che la ditta PULITO 2000 abbia, per tanto, nulla a pretendere;

C. di impegnare la somma di € 9.240,00 a carico dei seguenti capitoli di spesa del BEF 2004;

-Cap. 2043/1 € 5544,00 – Cap. 1116 € 1848,00 – Cap. 1476/1 € 1848,00

D. di provvedere alla liquidazione, mensilmente, a ricezione fattura, vistata dal Responsabile del Servizio di Manutenzione per la regolare esecuzione



sannicandroorganico.org

delle prestazioni e da questi trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per la emissione del mandato di pagamento.

E. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 77 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/03 si è stabilito di affidare a ditta esterna il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti giornaliera;
- con propria precedente deliberazione n. 224 del 20.11.03, di modifica ed integrazione della deliberazione n. 193 del 23.09.03, è stato stabilito, tra gli altri, che la Commissione giudicatrice sarebbe stata composta di cinque membri, di cui tre interni e due esterni, da nominarsi con successivo atto;
- che con determinazione del Responsabile del III° Settore, dott. Giuseppe Giagnorio, n. 143 del 01/12/03 è stato approvato il bando di gara ed affisso all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione; Ritenuto dover nominare quali membri interni i seguenti dipendenti: il Responsabile del III° Settore, dott. Giuseppe Giagnorio, in qualità di Presidente; il Segretario Generale in qualità di Componente; il responsabile dell'Ufficio Tributi, dott.ssa L. Penna, in qualità di Componente; Ritenuto, altresì, alla luce dell'esperienza tecnica comprovata dai titoli posseduti, dover nominare quali membri esterni i signori: -Gianmario Zaccagnino (Avvocato), - Antonio Lattarulo (Commercialista Tributario);

Dato atto che esiste sufficiente copertura finanziaria, per il compenso da corrispondere ai membri esterni per l'attività che questi andranno a svolgere, come da attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di nominare quali membri della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di liquidazione,



accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., Ta.R.S.U.G., I.C.P. e diritto sulle pubbliche affissioni, i sigg.:

- Responsabile del III° Settore, dott. Giuseppe Giagnorio - Presidente
 - Segretario Generale - Componente interno
 - Responsabile Uff. Tributi, dott.ssa L. Penna - Componente interno
 - Avv. Gianmario Zaccagnino - componente esterno
 - Dott. Antonio Lattarulo (residente a Orta Nova) - componente esterno
2. di impegnare la presumibile spesa di € 500,00 a carico del Cap. 1044 "spese per commissioni e comitati" del B.E.F. 2004 per i compensi da corrispondere ai membri esterni;
3. si stabilire che alla liquidazione dei compensi suddetti si provvederà a mezzo di determinazione del Responsabile del III° Settore a conclusione del procedimento di affidamento del servizio in questione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di disporre della Commissione di gara, regolarmente costituita, in tempi brevi;

Con successiva, unanime, votazione;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 78 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso:

-che il Comune di San Nicandro Garganico possiede un patrimonio agrosilvopastorale di notevole valenza naturalistica, rurale ed ad alta biodiversità cui occorre assicurare un'adeguata programmazione di interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione paesaggistica; utilizzando a tale scopo le provvidenze finanziarie nazionali e comunitarie di settore;

-che, per lo scopo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 28.09.2001 è stato approvato il progetto preliminare relativo al "Recupero, qualificazione e conservazione dell'area carsica Dolina Pozzatina " e successivamente si è provveduto ad inserirlo nella programmazione triennale delle OO.PP.;

-che il predetto sito carsico, di interesse nazionale, costituisce un patrimonio geomorfologico di rilevante valenza ambientale all'interno del Parco Nazionale del Gargano e necessita di urgenti interventi di tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione anche a scopo didattico-ambientale;

-che, in conseguenza di ciò, con determinazione del Responsabile del VI Settore n.225 del 11.11.03, si è proceduto ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo per la "Valorizzazione e conservazione dell'area carsica Dolina Pozzatina";

Visto il progetto definitivo redatto dall'Istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Agricoltura Dott. Ciro TRITTO e dal tecnico convenzionato Dott. Nazario PALMIERI dell'importo complessivo di € 814.570,31, costante dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo e quadro economico generale;
- piano particellare di esproprio;
- quadro territoriale di riferimento;
- corografia;
- planimetria con ubicazione degli interventi;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo di che trattasi, al fine di richiedere il finanziamento per la realizzazione dell'opera di che trattasi;

Vista la legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il D.P.R. n.554/99;

Dato atto che il presente dispositivo non comporta alcun impegno di spesa;

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto definitivo redatto dall'Istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Agricoltura Dott. Ciro TRITTO e dal tecnico convenzionato dr. Nazario PALMIERI relativo alla "Valorizzazione e conservazione dell'area carsica Dolina Pozzatina" dell'importo di € 814.570,31;
- 2) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura la trasmissione del progetto definitivo in questione presso il Parco Nazionale del Gargano e al il Ministero dell'Ambiente unitamente alla richiesta dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere progettate;
- 3) di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 79 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che, nel corso dell'anno 2003, l'ufficio Tributi ha emesso avvisi di accertamento, liquidazione e rimborso nei confronti di cittadini contribuenti;

Che, a seguito di attività di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000, tra gli altri, sono stati notificati i seguenti avvisi di liquidazione o accertamento, per gli immobili soggetti ad I.C.I. posseduti nel territorio del comune di San Nicandro Garganico:

- in data 29/12/2003 alla Sant'Elia Agriturismo s.r.l. - c.f. 034285906636, corrente in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 270, in persona del legale rappresentante De Gregorio Cattaneo Carlo, avvisi di accertamento per l'anno 1998;
- in data 29/12/03 alla S. Elia Azienda Agraria s.r.l., c.f. 01055300634, corrente in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 270, in persona del legale rappresentante De Gregorio Cattaneo Carlo, avviso di accertamento per l'anno 1998;

Considerato che avverso gli avvisi sopra richiamati i contribuenti hanno presentato ricorso, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, a mezzo raccomandata del servizio postale:

- in data 24/02/04, prot. n.2801 del 25/02/04, da parte della S. Elia Azienda Agraria s.r.l.;
- in data 24/02/04, prot. n.2802 del 25/02/04, da parte della S. Elia Agriturismo s.r.l.;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche concernente la nuova disciplina del processo tributario;

Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere una partecipazione attiva al processo attraverso la costituzione in giudizio;

Visto, altresì, il Capo II, Titolo I, delle parti e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare l'art. 11, comma 3°, laddove prevede che l'ente locale sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco o il suo delegato;

Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio al dipendente Lorella Penna;



Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente economico finanziario;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

- 1 - di costituirsi in giudizio relativamente avverso ai ricorsi come esposti in narrativa, parte integrante del presente deliberato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ;
- 2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio al dipendente Lorella Penna, responsabile dell'ufficio Tributi;
- 3 - di stabilire che eventuali spese derivanti dal costituirsi e stare in giudizio saranno formalizzate a cura del capo del III ° Settore con proprie determinazioni ad esclusione di eventuale condanna nelle spese di giudizio;
- 4 - a seguito di separata unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 80 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 1° settore, dott.ssa Gavina PINTUS, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, Dott. Giuseppe GIAGNORIO, per quanto concerne la contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 – n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

che il presente provvedimento è stato preparato dal 1° settore, 5^a sezione, ufficio Pubblica Istruzione/
Cultura;

che l'Amministrazione Comunale ha previsto nel regolamento comunale contributi a favore di associazioni e cittadini che ne fanno richiesta dietro presentazione di regolare istanza;

Viste:

le comunicazioni del 10 novembre 2003 e del 26.01.04 con le quali il Gruppo Sportivo STRACAGNANO illustra il percorso e mette in evidenza l'importanza dell'evento sportivo, denominato " 1^a Maratona Del Gargano " che si svolgerà il 9 maggio prossimo con coinvolgimento di molti Comuni del comprensorio, e fa, con le stesse, richiesta di contributo economico e del nominativo da inserire nel comitato costituente la Società Sportiva;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende aderire all'evento partecipando con un contributo economico di € 500,00 ed individua il Sig. CACCAVELLI Antonio nato il 21.07.1954, residente in questo Comune in via dei Maceristi, c.n., quale nominativo da inserire nel comitato costituente;

DELIBERA

1 di accogliere la richiesta presentata dal gruppo sportivo STRACAGNANO per la manifestazione che si svolgerà il 9 maggio prossimo partecipando con un contributo di € 500,00;

2 di designare quale rappresentante da inserire nel comitato costituente la Società sportiva il Sig. Caccavelli Antonio nato il 21.07.1954, residente in San Nicandro in via dei Macerasti c.n. ;



sannicandrogarganico.org

3 di imputare la somma di € 500,00 al cap. 1521 del B.E.F.2004;

4 di liquidare la somma di € 500,00, quale contributo per la realizzazione della " 1^ MARATONA DEL GARGANO ", a manifestazione avvenuta, in favore del Sig.Giuliani Pasquale nato a Cagnano V.

il 14.04.1955 ed ivi residente alla via Roma, 38, CF GLNPQL55D14B357N.